

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2375

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

(V. Stampato Camera n. 3921)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 2003*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 122.100 euro per l'anno 2003, di 117.310 euro per l'anno 2004 e di 122.100 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati "le Parti Contraenti", desiderosi di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale e scientifica, nello spirito di amicizia e di buon vicinato che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra i due Stati e nel quadro della comune appartenenza alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione tra i popoli, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

FINALITA'

Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica.

Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso della integrazione sia a livello europeo che regionale, le due Parti s'impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi e in particolare a quelli che interessano scambi di docenti e di studenti.

Altresì le due Parti si impegnano a promuovere forme di collaborazione nel quadro delle iniziative delle Regioni italiane.

Articolo 2

AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria, istruzione scolastica e professionale, turismo.

Articolo 3

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei due Stati e delle relative legislazioni che lo tutelano, le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra istituzioni, enti ed organismi locali, musei, archivi e biblioteche.

Consapevoli dell'importanza che riveste il turismo culturale, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 10, potrà predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocità, l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

Articolo 4

ARCHIVI

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel settore degli Archivi, mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione ed esperti, o con progetti comuni di ricerca e pubblicazioni ai fini della tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio documentario, pubblico e privato.

Articolo 5

ISTRUZIONE

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:

- a) gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b) gli scambi di docenti e d'esperti, fra istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione e con la formazione;
- c) gli scambi di docenti universitari e ricercatori dei due Paesi e progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Articolo 6

UNIVERSITA' E RICERCA

Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica tra istituzioni accademiche e di ricerca e organizzazioni scientifiche pubbliche e private, dei due Paesi attraverso:

- a) scambio di informazioni e di dati scientifici;
- b) scambi di visite di delegazioni scientifiche, di ricercatori, e di altro personale scientifico;
- c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
- d) ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- e) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico.

Articolo 7

BORSE DI STUDIO

Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori, su base di reciprocità.

Articolo 8

COLLABORAZIONE CULTURALE E ARTISTICA

La Parte italiana s'impegna a favorire anche attraverso la propria rete diplomatica e consolare la promozione del patrimonio culturale e artistico sammarinese nei terzi Stati nei quali la Repubblica di San Marino non dispone di proprie rappresentanze.

La Parte sammarinese s'impegna a sostenere, a livello internazionale e nelle sedi multilaterali, la promozione e la diffusione della lingua italiana.

Articolo 9

COLLABORAZIONE PER IL CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO
DI OPERE D'ARTE

Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Articolo 10

COMMISSIONE MISTA

Per consentire l'applicazione del presente Accordo, le Parti hanno deciso di costituire una Commissione Mista incaricata di esaminare e di formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

Tale Commissione avrà il compito di redigere programmi pluriennali e di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica fra i due Paesi.

La Commissione Mista sarà convocata attraverso i canali diplomatici e si riunirà alternativamente a San Marino e a Roma.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Articolo 12

DURATA E VALIDITA'

Il presente Accordo avrà durata illimitata.


Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21 marzo 2002, in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

